
Votazione
popolare

25 novembre 2018

Primo oggetto

Iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)»

Secondo oggetto

Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'auto-determinazione)»

Terzo oggetto

Base legale per la sorveglianza degli assicurati



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto**Iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)»**

In breve	→	4–5
In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	12
Il testo in votazione	→	16

Secondo oggetto**Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)»**

In breve	→	6–7
In dettaglio	→	18
Gli argomenti	→	22
Il testo in votazione	→	26

Terzo oggetto**Modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (Base legale per la sorveglianza degli assicurati)**

In breve	→	8–9
In dettaglio	→	28
Gli argomenti	→	32
Il testo in votazione	→	36



I video della
votazione:

admin.ch/video_it

In breve

Iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)»

Contesto

Attualmente in Svizzera circa tre vacche su quattro e una capra su tre non portano le corna. Negli ultimi due decenni la percentuale di animali senza corna è aumentata poiché sempre più contadini detengono i propri animali in stalle a stabulazione libera, dove il fatto di avere animali senza corna facilita la detenzione. L'assenza di corna può essere ottenuta in due modi: o gli abbozzi cornei vengono asportati nelle prime tre settimane di vita dei vitelli oppure si selezionano animali senza corna.

Il progetto

L'iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)» è stata depositata nel 2016 dal gruppo d'interessi Hornkuh e il suo obiettivo è di avere di nuovo più vacche e capre con le corna nell'agricoltura. L'iniziativa intende impedire che i contadini scelgano animali senza corna per motivi puramente economici. La detenzione di animali con le corna è costosa: la Confederazione deve quindi sostenere con un contributo i detentori di vacche, tori riproduttori, capre e becchi riproduttori adulti con le corna. La decornazione con anestesia locale degli animali giovani continuerebbe ad essere permessa.

In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	12
Il testo in votazione	→	16

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Consiglio federale e Parlamento ritengono che l'iniziativa risulterebbe più dannosa che utile per il benessere degli animali. Un contributo per gli animali con le corna potrebbe comportare l'aumento della costruzione di stalle in cui gli animali sono legati; infatti in questo modo la detenzione degli animali con le corna è più semplice. Inoltre, le corna aumentano il rischio di lesioni.

admin.ch/iniziativa-vacche-con-corna

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

L'iniziativa intende incitare i contadini a detenere più vacche e capre con le corna. Poiché la detenzione di questi animali comporta maggiori costi, la Confederazione deve fornire un contributo. In questo modo, secondo i promotori dell'iniziativa, viene dato maggior peso al benessere degli animali.

vacche-con-le-corna.ch

facebook.com/IGHornkuh

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)»

Contesto

La Svizzera ha bisogno di relazioni regolamentate con i Paesi vicini e con il resto del mondo. Per questo motivo, fin dalla nascita dello Stato federale il nostro Paese ha concluso numerosi trattati internazionali che ci consentono di tutelare i nostri interessi nei confronti di altri Stati. Tali trattati ci aiutano a svolgere compiti che possono essere affrontati soltanto insieme ad altre nazioni. La Svizzera decide autonomamente di quali trattati ha bisogno, e riconosce in questo ambito ampi diritti di partecipazione democratica ai suoi cittadini.

Il progetto

L'iniziativa chiede di modificare la prassi seguita dalla Svizzera in caso di «contraddizione» tra un trattato internazionale e il suo diritto costituzionale. Essa chiede di prescrivere a livello costituzionale il modo di procedere nei casi in cui, ad esempio, un'iniziativa popolare accettata dal Popolo fosse incompatibile in determinati punti con un trattato internazionale concluso dalla Svizzera. In simili casi il nostro Paese dovrebbe sistematicamente garantire il rango superiore della Costituzione federale: la Svizzera non potrebbe più applicare il trattato, a meno che non sia stato assoggettato a referendum, e dovrebbe adeguarlo, avviando nuovi negoziati con gli Stati interessati. Se questi fallissero, il trattato dovrebbe essere, «se necessario», denunciato.

In dettaglio	→	18
Gli argomenti	→	22
Il testo in votazione	→	26

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

L'iniziativa mette in gioco i trattati internazionali. Essa compromette pertanto la stabilità e pregiudica la certezza del diritto, indebolendo la piazza economica ma anche la protezione dei diritti dell'uomo. L'adeguamento di trattati implica inoltre sempre il consenso degli Stati contraenti. L'iniziativa non garantisce quindi maggiore autodeterminazione.

admin.ch/iniziativa-autodeterminazione

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

L'autodeterminazione, unica nel suo genere a livello mondiale, ha portato alla Svizzera benessere, libertà e sicurezza. L'iniziativa per l'autodeterminazione crea certezza del diritto, garantisce la partecipazione dei cittadini e protegge la democrazia diretta, e quindi il modello di successo della Svizzera.

iniziativa-autodeterminazione.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (Base legale per la sorveglianza degli assicurati)

Contesto

Le nostre assicurazioni sociali proteggono le persone in Svizzera dall'indigenza. Sono ben coordinate tra loro e godono della fiducia della popolazione. Hanno il dovere di accertare in maniera chiara chi ha diritto alle loro prestazioni. In alcuni rari casi gli accertamenti sono possibili solo ricorrendo alle cosiddette osservazioni segrete, in particolare nel caso dell'assicurazione contro l'invalidità (AI) e dell'assicurazione contro gli infortuni.

Il progetto

I nuovi articoli di legge stabiliscono regole intese a impedire l'arbitrio e proteggere i diritti delle persone osservate. Le assicurazioni possono sorvegliare segretamente una persona solo se hanno indizi concreti di riscossione indebita delle prestazioni e se accertare il diritto alla prestazione con altri strumenti risulterebbe vano o eccessivamente difficile. Possono servirsi di registrazioni visive e sonore se la persona in questione si trova in un luogo in cui può essere osservata liberamente – ad esempio per strada, in un negozio o su un balcone. Osservarla in salotto o in camera da letto non è invece permesso. Le riprese con droni e le registrazioni con microfoni direzionali o con microspie nascoste («cimici») non sono ammesse. Gli strumenti di localizzazione possono essere impiegati solo in modo limitato e solo con l'autorizzazione di un giudice. Le persone che sono state sottoposte a osservazione segreta devono esserne informate e possono opporvisi in giudizio.

In dettaglio	→	28
Gli argomenti	→	32
Il testo in votazione	→	36

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 16 marzo 2018 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA) (Base legale per la sorveglianza degli assicurati)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Le assicurazioni sociali sostengono in modo mirato le persone che dipendono dalle loro prestazioni. Al fine di accertare senza ombra di dubbio il diritto alle prestazioni, in rari casi è necessario ricorrere a osservazioni segrete. Gli articoli concernenti l'osservazione stabiliscono i limiti necessari per queste operazioni e proteggono i diritti delle persone osservate.

admin.ch/sorveglianza-assicurati

Raccomandazione
del comitato
referendario

No

Il comitato referendario ritiene che gli articoli sulle osservazioni segrete siano eccessivi: le assicurazioni sociali ricevono carta bianca per sorveglianze arbitrarie, hanno il permesso di violare in modo grave la sfera privata degli assicurati e non sottostanno a nessun controllo. Non è praticamente posto alcun limite ai mezzi tecnici previsti per le osservazioni segrete.

spionaggio-assicurati-no.ch

nein-zur-kamera-im-schlafzimmer.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In dettaglio

Iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)»

Forme di detenzione rispettose degli animali

Attualmente la Confederazione promuove la detenzione particolarmente rispettosa degli animali con i cosiddetti contributi per il benessere degli animali. In concreto sostiene le stalle a stabulazione libera, dove gli animali non sono legati, ma si muovono liberi tra gli spazi dedicati al riposo, alle mangiatoie e al contatto con gli altri animali. La Confederazione promuove inoltre la possibilità di far uscire regolarmente gli animali all'aperto. I contributi per il benessere degli animali sono versati indipendentemente dal fatto che un animale porti le corna o meno.

Meno animali con le corna

Le corna aumentano il rischio di lesioni per gli altri animali e per i loro detentori. Inoltre vacche e capre con le corna necessitano di maggiore distanza dai loro conspecifici, in particolare in stalle a stabulazione libera, e dunque di maggiore spazio rispetto agli animali senza corna. Per questi motivi molti detentori optano per animali privi di corna. Attualmente circa tre vacche su quattro e una capra su tre non hanno le corna.

Sostegno finanziario per animali con le corna

L'iniziativa vuole che vi siano più vacche, tori riproduttori, capre e becchi riproduttori adulti con le corna. A tale scopo chiede che la Confederazione sostenga con un contributo i contadini che detengono questo tipo di animali.

Gli argomenti del comitato d'iniziativa	→	12
Gli argomenti del Consiglio federale	→	14
Il testo in votazione	→	16

Animali decornati e senza corna per natura

L'assenza di corna negli animali può essere ottenuta in due modi, ovvero con la rimozione dei primi abbozzi cornei negli animali giovani o allevando animali senza corna.

- Nei vitelli appena nati gli abbozzi cornei sono un piccolo ispessimento cutaneo privo di peli. Le corna cominciano a crescere alcune settimane dopo la nascita. Per evitarne la crescita gli abbozzi vengono rimossi nelle prime tre settimane di vita degli animali. Questa operazione può essere effettuata soltanto da persone con una formazione specifica e comporta l'impiego di anestetici e analgesici; le aree interessate cicatrizzano rapidamente. Tre mesi dopo l'intervento, circa il 40 per cento degli animali mostra di essere ancora particolarmente sensibile in queste aree.
- Esistono razze bovine in cui nessun esemplare ha più abbozzi cornei. Negli ultimi anni anche per le altre razze fortemente diffuse si selezionano sempre più vacche e tori senza corna. Grazie a questa evoluzione in futuro sempre più contadini potranno detenere animali sprovvisti di corna pur rinunciando all'asportazione delle corna.

Nessun divieto di decornazioni

L'iniziativa non vuole vietare la decornazione e i contadini continuerebbero ad avere la possibilità di operare gli animali giovani conformemente alle disposizioni in materia anche in caso di una sua accettazione. Ricorrendo a un incentivo finanziario, l'iniziativa intende però diminuire il numero di animali decornati e aumentare il numero di animali liberi di sviluppare le loro corna.

Costi

L'iniziativa non precisa come finanziare il progetto né l'ammontare del contributo per detenere animali con le corna. In caso di un Sì all'iniziativa dovranno stabilirlo il Parlamento e il Consiglio federale. Secondo il comitato d'iniziativa i contributi devono essere compensati con la riduzione di altri contributi all'agricoltura.

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

Ecco perché l'iniziativa per vacche con le corna merita un Sì:

L'iniziativa incoraggia le famiglie contadine a lasciare le corna a vacche e capre: punta sul volontariato e sulla promozione, non necessita di ulteriori sussidi ed è incentrata sul benessere degli animali. Il controprogetto presentato a fine 2017 era stato adottato dalla Commissione del Consiglio nazionale competente al riguardo. Tuttavia la Commissione del Consiglio degli Stati l'ha respinto e perciò ora è necessario sottoporre a votazione l'iniziativa.

Impensabile per gli animali domestici

Tutto inizia con il contadino di montagna grigionese Armin Capaul, la cui famiglia gestisce una fattoria nel Giura e che non riesce a capacitarsi delle mutilazioni a cui sono sottoposti gli animali da reddito a causa della progressiva massiccia industrializzazione. Per gli animali domestici questa prassi non è più tollerata. La decornazione è un'operazione così invasiva che può essere resa un poco più sopportabile solo con l'impiego di anestetici e analgesici. Oltre il 20 per cento dei vitelli decornati continua a soffrire di dolori permanenti per lungo tempo, mentre altre conseguenze non sono state studiate.

Nessun divieto – Base volontaria

Per porre rimedio a questa situazione, è necessario inden-
nizzare il maggiore onere causato dalla detenzione di bovini e caprini con le corna. *Non* è un divieto di decornazione ma un sistema di incentivazione in cui viene lasciata la libera scelta al detentore degli animali. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo affrontato otto anni di procedure amministrative e presentato infine 119626 firme valide.

Concisa integrazione della Costituzione

L'iniziativa si limita a completare in modo chiaro e conciso l'articolo costituzionale sull'agricoltura (art. 104 cpv. 3 lett. b): «(...) in tale ambito, [la Confederazione] provvede in particolare affinché i detentori di vacche, tori riproduttori, capre e becchi riproduttori siano sostenuti finanziariamente fintanto che gli animali adulti portano le corna; ...». Questo complemento è necessario soltanto perché finora non è stata presa alcuna misura in merito e la nostra proposta di legge non ha trovato ascolto.

L'attuazione è già elaborata

Una possibile attuazione è già stata delineata nel contro-progetto indiretto della competente Commissione del Consiglio nazionale: la promozione è integrata nella legge sull'agricoltura e nelle relative disposizioni sul benessere degli animali che devono essere correlate con le uscite sistematiche degli animali, in inverno all'aperto e in estate al pascolo o su un alpeggio, così come definite dal vigente programma URA. In questo modo viene garantita una detenzione adeguata degli animali con le corna in ogni tipo di stalla. Un indennizzo pari a quello preconizzato nel programma URA ammonta a circa 15 milioni di franchi e rientra senza aumenti nel budget annuale di 3000 milioni destinato all'agricoltura. In questo modo è possibile aumentare nuovamente il numero degli animali provvisti di corna per natura.

Chi vuole aiutare gli animali, vota sì.

Grazie da parte del comitato.

Raccomandazione del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 vacche-con-le-corna.ch

 facebook.com/IGHornkuh

Gli argomenti

Consiglio federale

L'iniziativa per vacche con le corna chiede che i detentori di vacche, tori riproduttori, capre e becchi riproduttori adulti provvisti di corna ricevano un contributo. Ne potrebbero derivare falsi incentivi e in ultima analisi più danni che benefici per il benessere degli animali. Inoltre si limiterebbe la responsabilità individuale dei contadini. Il Consiglio federale respinge il progetto per i motivi esposti qui di seguito.

Gli animali non starebbero meglio

Per molti l'asportazione delle corna di vacche e capre rappresenta un intervento drastico, autorizzato tuttavia dalla vigente legislazione sulla protezione degli animali perché, secondo lo stato attuale delle conoscenze, il benessere degli animali non ne è eccessivamente pregiudicato. Altri aspetti come il movimento, i contatti sociali e il modo in cui il detentore tratta gli animali sono più determinanti. Proprio questi vantaggi per il benessere degli animali potrebbero però essere compromessi in caso di accettazione dell'iniziativa. Poiché gli animali con le corna hanno bisogno di meno spazio in stalle a stabulazione fissa che in quelle a stabulazione libera, un contributo per le corna potrebbe avere come conseguenza che i contadini propendano per la stabulazione fissa in caso di rinnovo delle stalle o di costruzione di stalle nuove. Questa forma di detenzione limita la libertà di movimento e i contatti sociali: per gli animali significa un danno maggiore che essere decornati.

Le corna aumentano il pericolo di lesioni

Gli animali con le corna possono ferirsi a vicenda. Particolarmente in pericolo sono gli animali più deboli del branco. Anche per i contadini gli animali con le corna sono più pericolosi di quelli senza. Più è elevato il numero di animali provvisti di corna, maggiore è il pericolo di incidenti per l'uomo e l'animale.

Costi dell'attuazione

A seconda di come l'iniziativa verrà concretamente attuata, la Confederazione dovrebbe versare dai 10 ai 30 milioni di franchi all'anno. La Confederazione potrebbe finanziare questo contributo mediante i crediti esistenti per l'agricoltura. Ciò significherebbe però riduzioni in altri settori dell'agricoltura. Inoltre il censimento degli animali con le corna comporterebbe un notevole onere e costi per Confederazione e Cantoni.

Responsabilità imprenditoriale

Il contadino conosce perfettamente i propri animali e lo spazio a disposizione ed è perciò la persona più idonea a decidere se tenere o meno animali con le corna nella propria fattoria. Non spetta alla Confederazione limitare la libertà imprenditoriale dei contadini motivandoli con un contributo per la detenzione di vacche e capre con le corna. Sarebbe in contraddizione con l'orientamento della politica agricola verso una maggiore responsabilità imprenditoriale.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)».

No

[📄 admin.ch/iniziativa-vacche-con-corna](https://admin.ch/iniziativa-vacche-con-corna)



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)» del 15 giugno 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)», depositata il 23 marzo 2016²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2017³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 23 marzo 2016 «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 104 cpv. 3 lett. b

³ La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

- b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali; in tale ambito, provvede in particolare affinché i detentori di vacche, tori riproduttori, capre e becchi riproduttori siano sostenuti finanziariamente fintanto che gli animali adulti portano le corna;

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2016 3061

³ FF 2017 1427

In dettaglio**Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)»**

Gli argomenti del comitato d'iniziativa	→	22
Gli argomenti del Consiglio federale	→	24
Il testo in votazione	→	26

Relazioni internazionali

In quanto Stato relativamente piccolo al centro dell'Europa e con un'economia fortemente basata sulle esportazioni, la Svizzera ha bisogno di buone relazioni con i Paesi vicini e con il resto del mondo. Essa ha pertanto concluso numerosi trattati con altri Stati. Tali trattati sono designati anche come «diritto internazionale».

Tutelare i propri interessi

La Svizzera conclude questi trattati internazionali per tutelare i propri interessi. Tali trattati sono molto importanti sia per l'economia sia per le persone che vivono nel nostro Paese, e toccano gli ambiti più disparati. La Svizzera ha ad esempio concluso trattati che disciplinano il commercio di merci, la protezione del patrimonio culturale, la protezione dell'ambiente o la cooperazione di polizia oppure trattati che tutelano i diritti dell'uomo (vedi riquadro «Trattati internazionali» a pag. 21).

La Svizzera decide autonomamente

I trattati, per loro natura, comportano vantaggi, ma anche concessioni. La Svizzera conclude un trattato soltanto se questo è complessivamente vantaggioso. Essa decide autonomamente se concludere o denunciare un trattato, nel rispetto delle regole stabilite democraticamente. La consultazione popolare funziona in modo analogo a quanto previsto per gli atti normativi del diritto interno: per ogni questione importante il Popolo ha l'ultima parola.

Soluzione in caso di conflitti

Può accadere che tra il diritto svizzero e un trattato internazionale nasca un conflitto, ad esempio quando il Popolo accetta un'iniziativa popolare incompatibile in determinati punti con un trattato internazionale concluso dalla Svizzera. Oggi il nostro Paese dispone di diverse opzioni per risolvere un simile conflitto. Le soluzioni sono elaborate nel rispetto della nostra procedura democratica: per lo più si opta per una modifica di legge, assoggettata a referendum facoltativo.

Che cosa chiede l'iniziativa?

L'iniziativa chiede di modificare la Costituzione federale disponendo in particolare quanto segue:

- la Costituzione federale ha in generale rango superiore rispetto al diritto internazionale, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale¹;
- i tribunali e le autorità amministrative non applicano un trattato internazionale in conflitto con la Costituzione; sono eccettuati i trattati il cui decreto d'approvazione è stato assoggettato a referendum;
- in caso di «contraddizione», le autorità provvedono ad adeguare gli obblighi internazionali alle prescrizioni costituzionali; se i negoziati con gli Stati parte hanno un esito negativo, il trattato deve «se necessario» essere denunciato;
- una disposizione transitoria stabilisce che queste disposizioni devono essere applicate anche a tutti i trattati internazionali vigenti.

Conseguenze dell'iniziativa

L'iniziativa esige che la Svizzera proceda secondo uno schema prestabilito in caso di «contraddizione» tra un trattato internazionale da essa concluso e una disposizione costituzionale. In simili situazioni finora la Svizzera ha sempre trovato una soluzione, spesso attraverso modifiche di legge. L'iniziativa riduce questo margine d'azione del nostro Paese. In caso di accettazione dell'iniziativa, la Svizzera dovrebbe rinegoziare i trattati in contrasto con il suo diritto costituzionale e, ai fini di un loro adeguamento, ottenere il consenso dei rispettivi Stati contraenti; «se necessario» i trattati dovrebbero essere denunciati. In determinati settori ciò potrebbe comportare un vuoto normativo. Quest'ultimo, a seconda delle circostanze, potrebbe essere contrario agli interessi della Svizzera. Il testo dell'iniziativa non precisa quando vi è «contraddizione» e quindi quando occorre adeguare un trattato. Né stabilisce quando sia «necessario» denunciare un trattato e quale autorità debba deciderlo.

1 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale comprendono, tra l'altro, il divieto della tortura e della schiavitù o il diritto di non essere condannati due volte per lo stesso reato. Non si può derogare a queste disposizioni fondamentali del diritto internazionale.

Tali questioni dovrebbero essere chiarite in ogni singolo caso nell'ambito di discussioni politiche ed eventualmente da un tribunale.

Trattati internazionali (diritto internazionale): importanza nella vita quotidiana, partecipazione democratica

I trattati internazionali completano il diritto interno e apportano affidabilità e stabilità nelle relazioni tra gli Stati. Esistono trattati bilaterali (tra due Stati) e multilaterali (tra più di due Stati). Attualmente la Svizzera ha concluso circa 4000 trattati bilaterali, spesso con Stati vicini, e circa 1000 trattati multilaterali. Ad esempio:

- in quanto membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Svizzera è legata a molti altri Stati attraverso trattati multilaterali; questi regolamentano, tra l'altro, il commercio e gli acquisti pubblici;
- accordi con altri Stati disciplinano ad esempio la cooperazione in materia di polizia, la sicurezza sociale, questioni fiscali o la navigazione aerea;
- molti accordi di cui la Svizzera è parte stabiliscono standard tecnici e garantiscono, tra l'altro, il buon funzionamento oltre i confini nazionali del traffico di persone e merci, della comunicazione o dell'impiego di apparecchi;
- la Svizzera è parte di numerosi trattati multilaterali che tutelano i diritti dell'uomo, specialmente i diritti di gruppi di persone particolarmente bisognose di protezione come i bambini o i disabili.

È la Costituzione che stabilisce quali trattati sono sottoposti al voto del Popolo. Nel 1977 la normativa applicabile al referendum per i trattati internazionali è stata ampiamente riveduta. Da allora più di 300 trattati sono stati assoggettati a referendum facoltativo. Il referendum è riuscito formalmente contro sei decreti parlamentari d'approvazione; tutti i trattati sono stati approvati dal Popolo. Nel 2012 è stata respinta un'iniziativa popolare² che chiedeva l'estensione del referendum obbligatorio, quindi l'obbligo di consultare il Popolo, ai trattati internazionali.

2 L'iniziativa popolare «Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)» è stata respinta il 17 giugno 2012 dal 75,3% dei votanti e da tutti i Cantoni; FF 2012 6865 ([L](#) admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

Sì all'autodeterminazione – Sì alla democrazia svizzera.

In Svizzera, grazie alle votazioni popolari, i cittadini hanno l'ultima parola su tutte le decisioni politiche importanti. Questo diritto all'autodeterminazione, unico al mondo nel suo genere ed esercitato nella forma di una collaudata democrazia diretta, ha portato al nostro Paese benessere, libertà e sicurezza. L'iniziativa per l'autodeterminazione garantisce che la partecipazione democratica dei cittadini rimanga anche in futuro un pilastro fondamentale del modello di successo svizzero.

I cittadini decidono

Mediante iniziative e referendum, gli Svizzeri possono pronunciarsi su ogni progetto importante. Grazie a questo diritto, noi cittadini esercitiamo un controllo sul nostro ordinamento giuridico, sulla nostra vita, sulla nostra Patria e sul nostro futuro.

Le decisioni popolari devono essere rispettate

In Svizzera possiamo decidere autonomamente l'ammontare delle nostre imposte, se e come proteggere il nostro paesaggio dall'edificazione o tutelare i lavoratori indigeni dal dumping salariale. Affinché la democrazia diretta funzioni, è però fondamentale che le decisioni popolari siano rispettate e applicate.

L'autodeterminazione è a rischio

Organi e autorità internazionali ampliano in continuazione il campo di applicazione dei trattati internazionali. Invocando tali trattati, negli ultimi tempi, politici e tribunali non applicano più, o applicano solo in parte, le decisioni del Popolo svizzero. Tutto ciò compromette la certezza del diritto. Vi sono ad esempio persone condannate che non possono essere rinviate nel loro Paese d'origine poiché si appellano al diritto internazionale. Oppure la gestione autonoma dell'immigrazione non è stata applicata, nonostante una decisione popolare, a causa dell'Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone.

Proteggiamo la nostra democrazia diretta

L'iniziativa per l'autodeterminazione porta chiarezza e contribuisce alla certezza del diritto. Il diritto costituzionale svizzero, emanato su basi democratiche, è la fonte suprema del diritto in Svizzera e, in caso di conflitto, deve prevalere sul diritto internazionale. Sono naturalmente fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Anche i diritti umani non sono messi in discussione, poiché sono già tutelati dalla nostra Costituzione.

Un Sì all'iniziativa sull'autodeterminazione

- **garantisce il diritto di voto dei cittadini anche in futuro;**
- **assicura la democrazia diretta e quindi il modello di successo della Svizzera;**
- **crea certezza del diritto;**
- **mantiene l'autodeterminazione della Svizzera nel campo del diritto.**

Raccomandazione di voto del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 iniziativa-autodeterminazione.ch

Gli argomenti

Consiglio federale

I trattati con altri Stati creano affidabilità e stabilità per la popolazione e l'economia. Tutto ciò è messo in gioco dall'iniziativa. Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

La Svizzera decide autonomamente

La Svizzera non si fa imporre la conclusione di un trattato: già oggi decide autonomamente quali trattati concludere e quali no. E le nostre regole democratiche conferiscono al Popolo il diritto di partecipare alle decisioni.

Rischi per la nostra affidabilità

I trattati che il nostro Paese conclude con altri Stati creano affidabilità e stabilità per la popolazione e l'economia. L'iniziativa potrebbe anche essere interpretata come un invito a non rispettare i nostri impegni internazionali, il che contraddice la nostra tradizione e comporta rischi: se non adempie più i propri impegni, la Svizzera non può aspettarsi che i suoi partner contrattuali continuino a osservare i loro.

La prassi attuale è adeguata

La Svizzera può denunciare i trattati internazionali che non corrispondono più ai suoi interessi. Prima di compiere questo passo, tuttavia, il nostro Paese valuta attentamente la situazione e, come prima di concludere un accordo, pondera i vantaggi e gli svantaggi di un trattato e prende in considerazione anche altre soluzioni oltre a una rinegoziazione o una denuncia.

Un meccanismo rigido e rischioso

Se in determinati punti il diritto costituzionale non è più compatibile con un trattato internazionale, l'iniziativa prevede l'introduzione di un meccanismo rigido, rischioso per la popolazione e l'economia. La Svizzera potrebbe essere infatti costretta a denunciare un trattato importante o un intero pacchetto di accordi, anche se il contrasto con la Costituzione riguardasse un aspetto secondario e il nostro Paese avesse tutto l'interesse a mantenere l'accordo.

**Dipendenza da
altri Stati**

Se l'iniziativa fosse accettata, vi sarebbero interminabili discussioni politiche per stabilire, in ogni singolo caso, se vi sia effettivamente una «contraddizione» ai sensi dell'iniziativa e se occorra avviare nuovi negoziati per adeguare i nostri obblighi di diritto internazionale. Se l'adeguamento non fosse possibile, occorrerebbe discutere se sia veramente necessario denunciare un trattato. Poiché ogni adeguamento richiede il consenso degli Stati contraenti, l'obbligo di rinegoziare i trattati previsto dall'iniziativa rende la Svizzera dipendente dalla volontà di altri Paesi.

**Non compro-
mettere un modello
di successo**

Risulta quindi chiaro che l'iniziativa non porta maggiore autodeterminazione. L'iniziativa non protegge il modello di successo della Svizzera bensì lo compromette.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)».

No

[🔗 admin.ch/iniziativa-autodeterminazione](https://admin.ch/iniziativa-autodeterminazione)



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)» del 15 giugno 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)», depositata il 12 agosto 2016²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 2017³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 12 agosto 2016 «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 4

¹ Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera.

⁴ La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 56a **Obblighi di diritto internazionale**

¹ La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale.

² In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione.

³ Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

¹ RS 101

² FF 2016 6369

³ FF 2017 4617

§**Art. 190** Diritto determinante

Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d'approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto), 56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante)

Con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

In dettaglio

Modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (Base legale per la sorveglianza degli assicurati)

Contesto

Le nostre assicurazioni sociali funzionano bene. Nella maggior parte dei casi è possibile accertare in colloqui e in base a documenti, ad esempio referti medici, se la persona in questione ha diritto a una determinata prestazione. In rari casi, tuttavia, ciò non è possibile ed è necessario ricorrere quale ultima risorsa alle cosiddette osservazioni segrete. La normativa su cui si vota mette a disposizione delle assicurazioni sociali le basi legali indispensabili a questo scopo, ma pone anche i necessari limiti. Gli assicurati devono essere protetti da osservazioni arbitrarie ed esagerate.

Quando è permesso osservare in segreto?

Un'osservazione può essere ordinata solo in presenza di indizi concreti di riscossione indebita delle prestazioni assicurative e se i fatti non possono essere accertati con altri mezzi oppure se il dispendio per farlo sarebbe eccessivo.

Come è permesso osservare in segreto?

È permesso ricorrere a registrazioni visive e sonore. Gli strumenti di localizzazione come il GPS sono ammessi se non è possibile chiarire in altro modo dove si trovi la persona cercata. Tuttavia l'impiego di strumenti di localizzazione di questo tipo presuppone sempre l'autorizzazione del tribunale competente.

Gli argomenti del comitato referendario	→	32
Gli argomenti del Consiglio federale	→	34
Il testo in votazione	→	36

Dove è permesso osservare in segreto?

È permesso registrare immagini o suoni di una persona quando questa si trova in un luogo accessibile a tutti, ad esempio in strada o in un negozio. La si può osservare inoltre quando si trova in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile a tutti, ad esempio su un balcone. Secondo quanto previsto dal Parlamento e dal Consiglio federale, non è permesso servirsi di strumenti ausiliari come scale, droni o microfoni direzionali. Non è nemmeno lecito sorvegliare l'interno di un alloggio – ad esempio la lavanderia, la tromba delle scale o la camera da letto. Secondo il Tribunale federale questi luoghi rientrano nella sfera privata protetta¹.

Osservazioni: Gli strumenti permessi a confronto

Misure consentite alle assicurazioni sociali (in caso di accettazione del testo di legge), alla polizia e al pubblico ministero, al Servizio delle attività informative:

	Assicurazioni sociali	Polizia e pubblico ministero	Servizio delle attività informative
Registrazioni visive e sonore in luoghi liberamente accessibili al pubblico	●	●	●
Registrazioni visive e sonore all'interno di un alloggio (salotto, camera da letto, lavanderia ecc.)	●	●	●
Registrazioni visive e sonore con droni	●	●	●
Registrazioni visive e sonore con microfoni direzionali, visori notturni, «cimici» ecc.	●	●	●
Localizzazione con GPS o strumenti analoghi	●	●	●
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	●	●	●
Intrusione in sistemi informatici	●	●	●

● permesso ● permesso previa autorizzazione del giudice ● non permesso

Assicurazioni sociali: accertamento del diritto a prestazioni assicurative

Polizia e pubblico ministero: accertamento di reati ai sensi dell'art. 269 del Codice di procedura penale

Servizio delle attività informative: tra l'altro, lotta contro il terrorismo e controspionaggio

Quanto tempo possono durare le osservazioni?

Un'osservazione può durare al massimo sei mesi, in casi motivati un anno intero. Nell'arco di questo periodo la persona in questione può essere osservata al massimo per 30 giorni.

Chi può ordinare un'osservazione?

Solo una persona con funzione direttiva presso l'assicurazione può ordinare un'osservazione, ad esempio un membro della direzione. In questo modo si vuole garantire che un'osservazione non sia ordinata senza validi motivi.

Quali sono i diritti degli osservati?

Una volta conclusa l'osservazione, la persona osservata viene in ogni caso informata. In questo modo si garantisce trasparenza: le assicurazioni devono svolgere le osservazioni segrete in modo corretto e motivare la loro decisione. Chi è stato osservato ha infatti la possibilità di agire in giudizio e di far giudicare se l'osservazione era legale. Questo può essere importante, soprattutto se una prestazione, ad esempio una rendita, non viene concessa. Se il sospetto si rivela infondato, tutto il materiale risultante dall'osservazione deve essere distrutto. La persona in questione può però anche esigere, qualora ne risulti scagionata, che la documentazione resti agli atti.

Osservazioni: per chi valgono le disposizioni?

Le osservazioni segrete sono disciplinate nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e sono applicabili alle seguenti assicurazioni sociali della Confederazione:

- assicurazione contro l'invalidità;
- assicurazione contro gli infortuni (solo l'assicurazione obbligatoria);
- assicurazione contro la disoccupazione;
- assicurazione malattie (escluse le assicurazioni complementari);
- prestazioni complementari;
- assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- indennità di perdita di guadagno;
- assicurazione maternità;
- assegni familiari.

Le osservazioni segrete non hanno la stessa rilevanza per tutti questi tipi di assicurazione. In passato solo l'assicurazione contro l'invalidità e quella contro gli infortuni ne hanno fatto uso. Gli articoli concernenti l'osservazione non si applicano all'aiuto sociale, che rientra nell'ambito di competenza cantonale e comunale.

Le osservazioni avvengono di rado

L'assicurazione per l'invalidità (AI) e quella contro gli infortuni hanno già sperimentato le osservazioni segrete. Tra il 2010 e il 2016 l'AI ha svolto in media circa 2400 accertamenti all'anno per casi di sospetta riscossione indebita di prestazioni, 150 dei quali con osservazioni segrete². Nello stesso periodo la Suva ha trattato in media circa 400 casi sospetti all'anno e osservato in segreto circa una dozzina di persone³. Per quel che riguarda l'AI le osservazioni segrete hanno potuto confermare i sospetti in circa la metà dei casi e per quanto concerne la Suva in circa due casi su tre.

Al momento non vi sono osservazioni in corso

Al momento nessuno è osservato in segreto. Nell'ottobre del 2016 la Corte europea dei diritti dell'uomo è giunta alla conclusione che l'assicurazione contro gli infortuni non dispone di una base legale sufficiente per condurre questo genere di operazioni. Nel luglio del 2017 il Tribunale federale svizzero ha deciso che anche le basi legali per l'AI sono insufficienti. Di conseguenza, ambedue le assicurazioni hanno interrotto le osservazioni segrete.

Cosa succede in caso di NO?

Se il testo di legge sarà respinto, le assicurazioni sociali non potranno più svolgere osservazioni segrete neanche in futuro.

- 2 [Scheda informativa AI: Lotta agli abusi assicurativi nell'AI \(cifre 2017\):](#)
[ufas.admin.ch](#) > Assicurazioni sociali > Assicurazione invalidità AI > Informazioni di base & legislazione > Lotta agli abusi assicurativi nell'AI.
- 3 [Cifre relative agli abusi assicurativi nei confronti della Suva:](#)
[suva.ch/it-ch](#) > La Suva > Frodi assicurative.

Gli argomenti

Comitato referendario

NO alla sorveglianza arbitraria degli assicurati!

In base alla nuova legge tutti gli assicurati possono essere sorvegliati da detective con riprese video e sonore, localizzatori GPS e droni, senza nessun controllo. Anche il comitato referendario vuole lottare contro gli abusi ai danni delle assicurazioni sociali. Ma per farlo non è necessario dare carta bianca ai detective. Buon senso e Stato di diritto sono principi fondamentali della Svizzera e devono valere anche per le assicurazioni.

Riguarda tutti noi

La lobby delle assicurazioni ha provveduto in Parlamento ad ampliare l'abituale prassi di sorveglianza degli assicurati alle casse malati, all'AVS, all'assicurazione contro la disoccupazione e alle prestazioni complementari (PC). In base alla nuova legge i detective privati ci possono seguire passo passo, fotografarci nei nostri appartamenti, addirittura nelle nostre camere da letto. È molto più di quanto permesso finora ed è una pesante violazione della sfera privata di ognuno di noi!

L'abuso è punibile già oggi

L'abuso nei confronti delle assicurazioni sociali è giustamente già punibile. La polizia e la giustizia hanno la competenza e gli strumenti per perseguire penalmente gli abusi, secondo norme ben precise. Per non dovervisi attenere, le assicurazioni hanno esercitato un'eccezionale attività di lobby. Ormai possono decidere di sorvegliare a piacere, senza nessun controllo. Nessun giudice si pronuncia in merito alla pesante intrusione nella sfera privata.

Più di quanto sia permesso alla polizia

I detective non solo hanno il permesso di svolgere osservazioni segrete in luoghi pubblici, ma anche di ricorrere a fotografie, registrazioni e video in luoghi privati liberamente visibili, come balconi e sale da pranzo. Ormai possono impiegare anche droni. Solo per gli apparecchi di localizzazione è necessaria un'ordinanza del giudice. I mezzi tecnici a disposizione dei detective in futuro non avranno praticamente limiti. Con la nuova legge i detective hanno più competenze dei corpi di polizia e del Servizio delle attività informative.

**Sono necessarie
regole dello Stato
di diritto**

Le casse malati e le assicurazioni pretendono dagli elettori carta bianca nella sorveglianza di noi assicurati. Votando NO a questa legge chiediamo che gli abusi siano combattuti con chiare regole dello Stato di diritto che proteggano anche il diritto fondamentale alla sfera privata di noi cittadini assicurati.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni il comitato referendario raccomanda di votare:

No

[🔗 spionaggio-assicurati-no.ch](http://spionaggio-assicurati-no.ch)

[🔗 nein-zur-kamera-im-schlafzimmer.ch](http://nein-zur-kamera-im-schlafzimmer.ch)

Gli argomenti

Consiglio federale

Le nostre assicurazioni sociali sono importanti per la società in quanto garantiscono una vita dignitosa e sicurezza finanziaria. Hanno l'obbligo di accertare senza ombra di dubbio chi ha diritto a quali prestazioni. A tal fine, in casi eccezionali è necessario anche ricorrere a osservazioni segrete. Le nuove disposizioni di legge stabiliscono le regole necessarie per queste osservazioni, proteggono le persone dall'arbitrio e garantiscono la trasparenza. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Necessario in singoli casi

Le assicurazioni sociali godono di grande fiducia presso la popolazione. Questa fiducia deriva anche dal fatto che le assicurazioni sociali svolgono il proprio mandato correttamente: solo chi vi ha diritto riceve una prestazione, ad esempio una rendita dell'Al o dell'assicurazione contro gli infortuni. Sporadicamente si presentano casi in cui esistono indizi concreti di riscossione indebita di prestazioni e i fatti possono essere accertati solo con un'osservazione.

Limiti severi

Un'osservazione segreta rappresenta una grave intrusione nella sfera privata. È dunque importante che non sia inutile, arbitraria o sproporzionata. Per questo motivo vengono posti limiti severi. È permessa solo quale ultima risorsa nel caso in cui l'accertamento dei fatti non sia possibile in altro modo o sia estremamente difficile. Non può essere estesa alla sfera privata protetta, ad esempio al salotto, e deve essere limitata nel tempo. Non tutti gli strumenti sono autorizzati. Le assicurazioni sociali non hanno lo stesso potere d'ingerenza della polizia e del Servizio delle attività informative, che possono ricorrere a misure molto più incisive per lottare contro la criminalità e il terrorismo.

I diritti degli osservati sono protetti

Gli articoli concernenti l'osservazione proteggono inoltre i diritti delle persone osservate, che devono esserne informate e possono far giudicare da un tribunale se le osservazioni svolte in segreto erano legittime. Questo crea trasparenza e previene osservazioni arbitrarie e inutili. Chi è incaricato di osservare sottostà al segreto d'ufficio.

Testo equilibrato

Le assicurazioni sociali sono tenute ad accertare con cura il diritto alle prestazioni. Chi chiede una prestazione ha diritto ad una procedura corretta e alla protezione della sfera privata. Il testo di legge crea il giusto equilibrio tra i necessari controlli e la protezione dei diritti fondamentali.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la base legale per la sorveglianza degli assicurati.

Sì

 admin.ch/sorveglianza-assicurati



Testo in votazione

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (Base legale per la sorveglianza degli assicurati) Modifica del 16 marzo 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 7 settembre 2017¹;

visto il parere del Consiglio federale del 1° novembre 2017²,

decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 2000³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue:

Art. 43a Osservazione

¹ L'assicuratore può osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni su supporto visivo e sonoro, nonché impiegare strumenti tecnici per localizzarlo se:

- a. in base a indizi concreti si può ritenere che l'assicurato percepisca o cerchi di percepire prestazioni indebite;
- b. altrimenti gli accertamenti risulterebbero vani o eccessivamente difficili.

² L'osservazione è ordinata da una persona che esercita funzioni direttive nell'ambito in cui rientra il caso da trattare o nell'ambito delle prestazioni dell'assicuratore.

³ L'impiego di strumenti tecnici per localizzare l'assicurato è soggetto ad autorizzazione.

⁴ L'assicurato può essere osservato soltanto se:

- a. si trova in un luogo accessibile al pubblico; oppure
- b. si trova in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico.

⁵ Un'osservazione può essere svolta per al massimo 30 giorni nell'arco di sei mesi a contare dal primo giorno dell'osservazione. Questo periodo di sei mesi può essere prorogato al massimo di sei mesi, se sussistono motivi sufficienti.

⁶ L'assicuratore può commissionare l'osservazione a specialisti esterni. Questi devono rispettare l'obbligo del segreto di cui all'articolo 33 e possono utilizzare le infor-

¹ FF 2017 6361

² FF 2017 6379

³ RS 830.1



mazioni ottenute esclusivamente nel quadro del mandato loro conferito. L'assicuratore può utilizzare il materiale ottenuto in occasione di un'osservazione svolta da un altro assicuratore ai sensi della presente legge o da un assicuratore ai sensi della legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla sorveglianza degli assicuratori, oppure svolta su incarico di questi ultimi, se tale osservazione soddisfaceva le condizioni di cui ai capoversi 1-5.

⁷ Al più tardi prima di emanare una decisione sulla prestazione in questione, l'assicuratore informa l'assicurato circa il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta.

⁸ Se l'osservazione non ha permesso di confermare gli indizi di cui al capoverso 1 lettera a, l'assicuratore:

- a. emana una decisione che indica il motivo, il tipo e la durata dell'osservazione svolta;
- b. distrugge il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione dopo che la decisione è passata in giudicato, se l'assicurato non ha richiesto esplicitamente che esso resti agli atti.

⁹ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura applicabile alla consultazione da parte dell'assicurato di tutto il materiale ottenuto in occasione dell'osservazione;
- b. la conservazione e la distruzione del materiale ottenuto in occasione dell'osservazione;
- c. le esigenze relative agli specialisti incaricati dell'osservazione.

Art. 43b Osservazione: autorizzazione dell'impiego di strumenti tecnici per localizzare l'assicurato

¹ Se intende ordinare un'osservazione che prevede l'impiego di strumenti tecnici per localizzare l'assicurato, l'assicuratore sottopone al tribunale competente una domanda con:

- a. l'indicazione dell'obiettivo specifico dell'osservazione;
- b. i dati relativi alle persone interessate dall'osservazione;
- c. le modalità previste dell'osservazione;
- d. la giustificazione della necessità dell'impiego di strumenti tecnici per localizzare l'assicurato, nonché le ragioni per cui, senza l'impiego di tali strumenti, gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure risulterebbero vani o eccessivamente difficili;
- e. l'indicazione dell'inizio e della fine dell'osservazione nonché il termine entro il quale essa deve essere eseguita;
- f. i documenti essenziali ai fini dell'autorizzazione.



² Il presidente della corte competente del tribunale competente decide quale giudice unico entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda dell'assicuratore motivando succintamente la sua decisione; può delegare la decisione a un altro giudice.

³ Può concedere un'autorizzazione limitata nel tempo o vincolarla a oneri oppure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

⁴ Il tribunale competente è:

- a. il tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurato;
- b. il Tribunale amministrativo federale, se l'assicurato è domiciliato all'estero.

Art. 79 cpv. 3

³ Nell'ambito di procedimenti penali per violazione dell'articolo 148a del Codice penale e dell'articolo 87 della legge federale del 20 dicembre 1946⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'assicuratore può avvalersi nel procedimento dei diritti dell'accusatore privato.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 25 novembre 2018:

No

Iniziativa popolare «Per la dignità degli animali da reddito agricoli (Iniziativa per vacche con le corna)»

No

Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'auto-determinazione)»

Sì

Base legale per la sorveglianza degli assicurati
